

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

**(ex art. 68, co. 2, C.C.I.I.)**

**Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e seguenti del Codice della  
crisi dell'impresa e dell'insolvenza**

**Presentato dal sig. D'Ambra Francesco**

**DR.SSA SIMONA RUSSO**

*DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE*

*ISCRITTA ALL'ALBO GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE*

*PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI*

P. I.V.A. 09165231219 – C. F. R55SMN92A70L259F

Via Ercole Ercoli, n.161, 80058 - Torre Annunziata (NA)

Tel. 3465919678, email [russo.simona@hotmail.it](mailto:russo.simona@hotmail.it) - [simonarusso.gestoredellacrisi@gmail.com](mailto:simonarusso.gestoredellacrisi@gmail.com)

PEC [simona.russo@odcettoreannunziata.it](mailto:simona.russo@odcettoreannunziata.it) - [simonarusso.gestoredellacrisi@pec.it](mailto:simonarusso.gestoredellacrisi@pec.it)

## PREMESSA

La sottoscritta *Dott.ssa Simona Russo*, C.F. R55SMN92A70L259F, con studio professionale in Via Ercole Ercoli, n. 161, Torre Annunziata (Na) pec: [simona.russo@odcectorreannunziata.it](mailto:simona.russo@odcectorreannunziata.it) in qualità di Gestore della crisi come disciplinato dal d.lgs. 14/2019 così come integrato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - C.C.I.I.) nominata in data 11/10/2024 dall'O.C.C. "*I diritti del debitore di Nola*", la cui accettazione è avvenuta in data 14/10/2024, è con la presente a rendere a norma dell'art. 68, comma 2, D.Lgs. 14/2019 la relazione di accompagnamento alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti formulata dal ricorrente.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, preliminarmente

## DICHIARA ED ATTESTA

- di possedere i requisiti di cui all'art. 358 del Codice della Crisi;
- che non sussistono relativamente alla sua persona delle incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interessi con il debitore, non essendo prima del presente incarico creditore dei medesimi, né di avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i medesimi;
- che prima del presente incarico non ha avuto alcun interesse in conflitto con quello della massa dei creditori;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del ricorrente, se non quello di redigere la presente relazione. Dichiarazione che lo scrivente conferma tutt'ora.

\*\*\*

Il ricorrente:

sig. D'Ambra Francesco nato il 18/09/1990 a Napoli (Na) C.F. DMBFNC90P18F839I, residente in Volla (Na) alla via Giuseppe di Vittorio n. 32 ed elettivamente domiciliato presso gli avvocati Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in Salerno alla Via G. Garibaldi n. 124/2, tel. 089/9434951, cell. 3714133110, email: [studioleg.cacciolacarpentieri@gmail.com](mailto:studioleg.cacciolacarpentieri@gmail.com), Pec: [studiolegalecacciola@pec.it](mailto:studiolegalecacciola@pec.it), giusta procura in calce al presente atto, trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, in data 25/9/2024 ha presentato ricorso all' O.C.C. "*I diritti del debitore di Nola*", istanza per la nomina di un Gestore della Crisi.

Il referente dell'Organismo di Composizione Crisi, con provvedimento reso nel procedimento n.

8/2024 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, ha nominato la sottoscritta quale professionista incaricata della valutazione circa l'ammissibilità ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nel corso degli incontri susseguiti, la sottoscritta si è confrontata con il ricorrente e con il loro legale, allo scopo di definire l'inquadramento della posizione degli stessi, la determinazione della miglior procedura da intraprendersi per la composizione della crisi da sovraindebitamento attuale e la relativa proposta.

Anche alla luce della nuova disciplina contenuta negli artt. 66 e seguenti del D.Lgs. 14/2019, è stata presa in considerazione la **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore** con la presentazione ai creditori di una proposta finalizzata alla definizione delle passività in essere.

In virtù della nomina ricevuta, la sottoscritta Dott.ssa Simona Russo, in qualità di Gestore, facendo riserva fin d'ora di integrazioni e/o chiarimenti alla presente relazione richiesti dagli Organi della procedura, è pertanto a rendere la seguente

**RELAZIONE ai sensi dell'art. 68 comma 2, D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.**

La presente relazione sarà uno strumento funzionale e utile al Giudice Delegato ed ai creditori circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura attraverso una disamina chiara ed approfondita in merito ai seguenti temi:

- ✓ particolareggiata narrazione di fatti e notizie emerse dall'esame della documentazione consegnata all'O.C.C. e di quella successivamente richiesta ed acquisita dal sottoscritto Gestore nell'ambito dell'attività di indagine, finalizzata ad esprimere valutazioni e attestazioni circa i presupposti di ammissibilità del debitore ad una delle procedure accordate dal D. Lgs. 14/2019;
- ✓ disamina delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
- ✓ le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- ✓ accertamento dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori e di atti in frode ai creditori;
- ✓ riscontro della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- ✓ giudizio su completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ✓ indicazione presunta dei costi della procedura;
- ✓ indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Ai fini dell'espletamento del presente incarico, la sottoscritta ha acquisito la documentazione e le informazioni previste dall'art. 67, comma 2, del CCII, della quale il ricorrente ne attesta la provenienza conforme ai dettami della norma e la veridicità della stessa, sotto la propria e unica responsabilità, sollevando sin dalla consegna della stessa il medesimo gestore.

Sono stati esaminati:

1. Mandato studio legale Cacciola-Carpentieri;
2. Accordo con OCC;
3. Accordo con studio legale Cacciola-Carpentieri;
4. Copia documento di identità e tessera sanitaria dell'istante;
5. Certificato di stato di famiglia sig.ri Boccia;
6. Visura Protesti rilasciata dalla CCLAA di Napoli;
7. Dichiarazione sostitutiva elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
8. Dichiarazione sostitutiva inventario beni;
9. Dichiarazione sostitutiva atti dispositivi ultimi 5 anni;
10. Dichiarazione sostitutiva spese mensili;
11. Visure CRIF;
12. Centrale Rischi Banca d'Italia;
13. CAI;
14. CTC;
15. Dichiarazioni dei redditi anni 2020-2021-2022-2023 [REDACTED];
16. Buste paga D'Ambra Francesco [REDACTED];
17. Buste paga e dichiarazione redditi D'Antonio Roberta;
18. Dichiarazioni redditi [REDACTED];
19. Estratto conto e saldo Carta Postepay;
20. Estratto conto e saldo conto Hype;
21. Certificato carichi pendenti;
22. Certificato del casellario giudiziale;
23. Visura PRA;
24. Certificato Tribunale Napoli Nord esecuzione immobiliare;
25. Ispezioni ipotecarie e visura catastale;
26. Ricevuta accettazione e consegna circolarizzazioni;
27. Esito circolarizzazione Ader;
28. Esito circolarizzazione Condominio Viale delle Industrie;
29. Esito circolarizzazione ING BANK;
30. Esito circolarizzazione INPS;
31. Esito circolarizzazione SOGERT;
32. Verbale I incontro del 13.11.2024.
33. Lettera di impegno al versamento delle somme [REDACTED];
34. Atti procedura esecutiva immobiliare RGE 419/2022;

35. Estratto conto contributivo INPS;
36. Contratto di locazione immobile sig. D'Ambra;
37. Calcolo compenso delegato alle vendite;
38. Certificato di residenza [REDACTED] e famiglia.

### **1. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'**

Ai fini della verifica dei requisiti essenziali di applicabilità del D. Lgs. 14/2019 (in precedenza L. 3/2012), la sottoscritta n.q. di Gestore della crisi ha appurato che il ricorrente:

- riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2 CCII poiché agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) ovvero è consumatore che si trova in uno stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) e/o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
- non è assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per caso di crisi o di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 69 c. 1 non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha collaborato in prima persona al fine di fornire tutte le informazioni e documenti utili all'O.C.C. e al Gestore della Crisi.

La proposta, per come formulata dal ricorrente, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. dall'art. 67 c. 2 del D.Lgs. 14/2019 (in precedenza art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012) ed ha consentito la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale degli stessi.

In particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- I. elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e relative cause di prelazione;
- II. elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente;
- III. dichiarazione dell'inesistenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- IV. dichiarazioni dei redditi riferiti agli ultimi 3 anni;
- V. dichiarazione dell'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento.

Come anzi menzionato, l'istanza viene presentata quale proposta per l'omologa della ristrutturazione

dei debiti del consumatore, così come disciplinata dal D. Lgs. 14/2019 (e in precedenza dalla L. 3/2012 quale Piano del Consumatore), essendo il ricorrente qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera e) (in precedenza dall'art. 7, L.3/2012).

I presupposti oggettivi e soggettivi di cui ai precedenti elenchi sono stati tutti accertati e vagliati e si ritiene che siano positivamente soddisfatti nel caso di specie.

La sottoscritta attesta i presupposti di ammissibilità della procedura presentata nella forma della ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D. Lgs n. 14/2019 (in precedenza dalla L. 3/2012).

## **2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA NELL'ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI**

Per atto di compravendita del 28/06/2012, il sig. D'Ambra Francesco, acquistava la quota dell'intero in piena proprietà dell'immobile sito in Casavatore (NA), alla via delle Industrie n.1, immobile identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 4 Particella 129 Sub. 3, piano 1, interno 3, scala A, categoria A/2 classe 4a, vani 4,5, R.C euro 290,51 n. repertorio 100982/18584 a firma del Notaio Improta Filippo Sede NAPOLI trascritto nei RR.II. di Napoli II il 25/07/2012 ai nn. 31479/24295 da potere di Pittiglio Filippo, nato a CASSINO (FR) il 23/11/1920.

Con contratto di mutuo fondiario di € 140.000,00 rogato in data 28/06/2012 dal Dott. Filippo Improta, Notaio in Napoli, Repertorio n. 100983, Raccolta n. 18585, registrato presso Napoli 2 il 25/07/2012 al n. 8157 serie IT, e rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 03/09/2012. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, il sig. D'Ambra Francesco ha concesso l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 25/07/2012, ai numeri 31480/3152, presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2, gravante sull'immobile di sua proprietà ed oggetto di pignoramento.

Alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo, il sig. D'Ambra lavorava presso la S.A.S. E.L.G. FOOD S.A.S con uno stipendio di circa 1.000 euro da estratto conto contributivo. Durante gli incontri intercorsi con il ricorrente, egli evidenziava che nonostante, in quel periodo, avesse uno stipendio minimo di 1.000 euro circa, effettuava contemporaneamente lavori extra che gli consentivano di onorare le rate del mutuo per circa 5 anni.

Il creditore ipotecario ING BANK s.p.a. ha avviato procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, RGE 419/2022. In data 5/11/2024 si è tenuto il primo esperimento di vendita con prezzo base d'asta 112.000,00 e offerta minima 84.000,00, andata poi deserta.

Il primo periodo di sofferenza segnalato dalla banca ING Bank s.p.a. è datato al 18/1/2017 ed invero si è riscontrato che dal mese di febbraio 2017, il sig. D'Ambra perse il lavoro e iniziò a percepire la Naspi fino al mese di ottobre 2018.

Il sig. D'Ambra, inoltre, ha stipulato con Carrefour Banque s.p.a. contratto di finanziamento che prevedeva

una linea di credito ad uso rotativo n. 300004389, ceduto il 7/7/2018 a Ifis Npls s.p.a, come si evince dal decreto ingiuntivo pendente innanzi al Giudice di pace di Sant'Anastasia il cui residuo è pari ad euro 4.317,37.

In data 15/10/2018 il sig. D'Ambra veniva assunto presso la SALCOM S.R.L. part-time con uno stipendio medio mensile di 800,00 euro. La vita lavorativa del ricorrente è stata, fino all'anno 2023, caratterizzata da poca stabilità e poca certezza, successivamente veniva assunto presso la CONSERVE ITALIA SOC. COOP. a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di circa 1.900 euro mensili.

Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, la situazione da sovraindebitamento è stata determinata da eventi incerti e imprevedibili come la poca stabilità lavorativa.

Alla luce di quanto sopra, appare verosimile rilevare l'assenza di "colpa grave" in capo all'istante. Tale presupposto è richiesto dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che, all'art. 69 CCII, il quale prevede che la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e all'art. 70 comma 7 CCII disponendo che il Giudice omologhi il piano con sentenza, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso e risolta ogni contestazione, non sussistendo più, come causa ostativa all'omologazione del piano, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

### **3. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE – REDDITI E SPESE**

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità del ricorrente di far fronte alle obbligazioni "ereditate" nei confronti dei creditori.

Il nucleo familiare è composto da:

- 1) *D'Ambra Francesco*, come sopra identificato;
- 2) [REDACTED], moglie;
- 3) [REDACTED], figlia.

Il sig. D'Ambra è percettore di reddito da lavoro di circa euro 1.900,00 presso Conserve Italia soc. coop. Agricola con la qualifica di impiegato. La sig.ra [REDACTED] lavora part-time presso S.B. Vending s.a.s. a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato con uno stipendio di circa 900,00 euro mensili.

I redditi dichiarati dal sig. **D'Ambra** sono i seguenti:

- *Certificazione unica anno 2024, € 30.422,00*
- *730-2023, € 10.164,00*
- *Certificazione unica anno 2022, € 7.081,44*

I redditi della sig.ra [REDACTED] sono i seguenti:

- *Certificazione unica anno 2024, € 12.513,99*
- *Certificazione unica anno 2023, € 14.596,63 - reddito da lavoro S.B. Vending s.a.s.;*

- *Certificazione unica anno 2023, € 654,76 - INPS;*
- *Certificazione unica anno 2022 € 9.417,32 - reddito da lavoro S.B. Vending s.a.s.;*
- *Certificazione unica anno 2022 € 3.309,43 - INPS.*

Di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo relativo alle spese di sostentamento per il nucleo familiare del sig. D'Ambra Francesco:

Spese nucleo familiare D'Ambra Francesco	
Tipologia spesa	Importo
Canone di locazione	400,00 €
Spese condominiali	37,00 €
Alimenti e bevande	500,00 €
Cura della persona e della casa	100,00 €
Utenza telefonica	30,00 €
Utenza idrica	50,00 €
Utenza elettrica	80,00 €
Utenza gas	70,00 €
Spese mediche senza esenzione	100,00 €
Attività sportiva	20,00 €
RCA auto	30,00 €
Bollo auto	12,00 €
Revisione e tagliando auto	20,00 €
Carburante	200,00 €
Tasse e tributi	40,00 €
Spese scolastiche	480,00 €
Abbigliamento e calzature	100,00 €
Attività ludiche e tempo libero	200,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.469,00 €</b>

Per quanto attiene la voce di spesa "spese scolastiche", si rileva che la moglie del ricorrente percepisce un assegno unico pari ad euro 233,50 e un bonus asilo nido pari ad euro 272,00 mensili. Pertanto, tali somme percepite permettono di sostenere le spese relative alla figlia minore. Si è rilevato che **la spesa mensile del ricorrente e del suo nucleo familiare risulta essere pari ad € 2.469,00** a fronte di un reddito familiare mensile di circa 2.800,00 da sommarsi all'Assegno Unico pari ad euro 233,50 ed il bonus asilo nido pari ad euro 272,00, per un totale complessivo di euro 3.505,50.

Tenuto conto delle somme percepite come bonus e assegno unico, che coprono interamente la voce di spesa scolastica, si ha una **spesa mensile netta di euro 1.963,50**. Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, vi è un esubero di **euro 800,00** la cui somma verrà messa a disposizione per la copertura del **fabbisogno finanziario scaturente dalla proposta**, per poter preservare l'unica abitazione di proprietà del sig. D'Ambra.

La proposta prevede, altresì, l'apporto di finanza esterna, per euro 200,00, rappresentata dal fratello del ricorrente sig. D'Ambra [REDACTED] con

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la E.L.G. Foods s.r.l. con reddito di 13.258,29 euro come da Certificazione Unica 2024 e di inoltre, collabora occasionalmente con la Uber eats Italy s. con un reddito di 736,00 euro come dalle due Certificazioni Uniche 2024 fornite dal ricorrente.

**Pertanto, si avrà a disposizione un totale mensile da versare alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di euro 1.000,00.**

L'immobile che si intende salvaguardare, attraverso la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, era abitato dal sig D'Ambra e la sua famiglia d'origine all'atto dell'acquisto.

Attualmente, tale immobile, è ancora abitato dai genitori dell'istante e i tre fratelli (come da certificato di residenza allegato), di cui uno rappresenta, appunto, la finanza esterna della proposta de quo.

Le spese rappresentate nella tabella riepilogativa consentono di soddisfare le esigenze primarie e principali del ricorrente, e sono state calcolate nell'ottica del risparmio e della miglior economia, senza tener conto al momento di eventuali esigenze sopravvenute.

Il ricorrente si impegna a contenere le spese mensili, cercando di sostenere, per gli anni di durata della procedura, solo le spese strettamente necessarie per la loro sopravvivenza.

Si consideri che l'art 68, comma III, C.C.I.I., al fine di quantificare "l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita", indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale "moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

SCALA DI EQUIVALENZA	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,67
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previste delle maggiorazioni:

+ 0,2 per nuclei familiari con figli minori;

+ 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede per n. 3 persone componenti il nucleo familiare il moltiplicatore 2,04, con maggiorazione di 0,5 (0,2+0,3) per la presenza di figli minori come sopra riportato. In applicazione del predetto parametro al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno

sociale, pari ad € 534,41 per l'anno 2024, moltiplicato per 2,09 (2,04+0,5) restituisce la somma di € **1.117,00**, che rappresenta l'importo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita.

Operando una media tra i suddetti valori evidenziati (spese dichiarate e calcolo all. 1 DPCM) si determina l'importo di € **1.540,25**.

In formula:  $(1.963,50 + 1.117,00) / 2 = € 1.540,25$ .

Pertanto, quanto dichiarato dal ricorrente, risulta essere in linea rispetto alla media applicata tra i valori di riferimento.

Qualora nel corso della procedura le capacità reddituali del ricorrente dovessero subire modifiche sostanziali, dovranno essere rideterminati i parametri di riferimento per la procedura.

Appare evidente che a fronte di una debitoria elevata come quella del caso di specie, il ricorrente risulta incapace ad adempiere alle proprie obbligazioni.

#### 4. ATTIVITA' DI VERIFICA SVOLTE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 68, comma 4, CCII, la sottoscritta ha verificato la situazione debitoria del ricorrente e, pertanto, l'elenco dei creditori, mediante la circolarizzazione e dando notizia della instauranda procedura all'Agente della Riscossione e agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, richiedendo contestualmente agli enti in questione il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti in capo al debitore.

Le richieste di precisazione del credito sono state inviate, a mezzo pec, in data 7/11/2024. Di seguito, si elencano i riscontri ricevuti:

- Con pec del 15/11/2024, l'**Agenzia Entrate Riscossione** precisava il proprio credito in **euro 4.724,39**, non indicando gli eventuali gradi di privilegio;
- Con pec del 14/11/2024, **ING Bank N.V.** precisava il proprio credito in euro 139.429,70 come capitale residuo e euro 65.480,09 come interessi di mora, **per un totale complessivo di euro 204.909,79 euro**;
- Con del 8/11/2024, la **So.Ge.R.T. s.p.a.** precisava il proprio credito in euro 776,50 intimazione ad adempiere 2024/150 emesso dal Concessionario per violazione del Codice della strada anno 2018-1; euro 990,15 intimazione ad adempiere 2024/150 emesso dal Concessionario per violazione del Codice della strada anno 2018-2. **Il totale complessivo indicato è di 1.766,65 euro**;
- Con pec del 25/11/2024, il **Condominio Viale delle Industrie n.1**, in persona dell'Amministratore Dott. Gaetano Sapio, precisava quanto segue: **euro 3.242,13** quale differenza tra le quote versate e quote scadute relative alle spese condominiali e spese straordinarie (lastrico e terrazzi).

Il creditore CARREFOUR BANQUE, poi ceduto ad IFIS NPL Investing S.p.A., non ha dato riscontro

alla circolarizzazione.

La verifica degli estratti conto bancari intestati del sig. D'Ambra, relativi alle ultime cinque annualità, non ha evidenziato movimentazioni anomale o particolari relativi ad importi e causali, tale da far presupporre operazioni atipiche o in frode ai creditori.

Con riferimento ai movimenti desunti dal conto corrente, carte e postepay si evidenzia un andamento economico e reddituale in linea con quanto rappresentato e dichiarato nel Piano.

## 5. ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

### *Situazione debitoria*

Con riferimento agli obblighi assunti dal debitore, si riporta l'elenco dei creditori e le relative somme dovute:

DEBITORE	CREDITORE	PEC	NATURA DEL CREDITO	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO
D'Ambra Francesco	Ing. Bank N.V.	<a href="mailto:ing.bank@legaimail.it">ing.bank@legaimail.it</a> - <a href="mailto:luciana.cipolla@milano.pecavvocati.it">luciana.cipolla@milano.pecavvocati.it</a>	Mutuo ipotecario n. 70500014157	204.909,79 €	
D'Ambra Francesco	Ifis Npl Investing	<a href="mailto:segreteria@bancaifis.legaimail.it">segreteria@bancaifis.legaimail.it</a>	Carta revolving		4.317,37 €
D'Ambra Francesco	Condominio Viale delle Industrie 1	<a href="mailto:amministratore@vialeind.com">amministratore@vialeind.com</a>	Quote condominiali		3.242,13 €
D'Ambra Francesco	Agenzia delle Entrate Riscossione	<a href="mailto:protocollo@pec.agenziafiscossione.gov.it">protocollo@pec.agenziafiscossione.gov.it</a>	Cartelle di Pagamento	2.536,32 €	2.188,07 €
D'Ambra Francesco	SO.GE.R.T. S.p.A.	<a href="mailto:soget.ars@legale.it">soget.ars@legale.it</a>	Violazioni codice della strada		1.766,65 €
<b>TOTALE GRADI DI PRIVILEGIO</b>				<b>204.909,79 €</b>	<b>11.514,22 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>216.424,01 €</b>	

Per quanto riguarda i compensi relativi alle spese della procedura, da considerarsi prededucibili, si rimanda agli accordi elaborati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e dallo studio legale Cacciola-Carpentieri che assiste il debitore.

CREDITORI PREDEDUCIBILI	VALORE DEL CREDITO
Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento	6.900,00 €
Avvocati Cacciola-Carpentieri	6.618,57 €
<b>Totale creditori prededucibili</b>	<b>13.518,57 €</b>

## 6. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Dalle verifiche effettuate presso le Banche dati e alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal Debitore e dalla documentazione prodotta dallo stesso, è stato possibile riscontrare come il patrimonio del medesimo sia così composto:

### 1. Patrimonio immobiliare

- Immobile sito in Casavatore (NA), alla via delle Industrie n.1, immobile identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 4 Particella 129 Sub. 3, piano 1, interno 3, scala A, categoria A/2 classe 4a, vani 4,5, R.C euro 290,51

### 2. Patrimonio mobiliare

#### Disponibilità liquide

L'istante è titolare dei seguenti conti corrente:

- Postepay Evolution n. 5333 1711 0058 7365 con un saldo al 19/11/2024 pari ad euro 30,71;
- Banca Sella n. 66221 – conto corrente online Hype con saldo al 27/11/2024 pari ad euro -4,00.

#### Beni mobili registrati

Non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato

## 7. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione in atti, allo stato risulta pendente procedura esecutiva immobiliare **RGE 419/2022** promossa da ING BANK N.V., Giudice Paone Antonella, pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord.

## 8. ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il ricorrente ha dichiarato che non vi sono stati atti dispositivi del patrimonio degli ultimi cinque anni. Per quanto a conoscenza dello scrivente, il ricorrente non ha sottratto, dissimulato o depauperato il proprio patrimonio, limitandosi negli ultimi anni alla conservazione dello stesso.

Tali circostanze sono state confermate dal ricorrente come da dichiarazioni in allegato.

## 9. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dalla documentazione fornita dall'istante è emerso che nessun atto in frode ai creditori è stato compiuto dallo stesso, laddove con la nozione di “atti in frode” si intende con valenza ingannevole, presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

## 10. ANALISI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PROPOSTO

L'istante intende dunque depositare un ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 14/2019 e successivo "Correttivo - Ter", di cui la presente Relazione forma parte integrante.

Facendo accesso alla procedura il sig. D'Ambra intende addivenire ad una composizione della crisi che comporti la definizione globale delle esposizioni debitorie in essere, stimate in **euro 216.424,01** (oltre oneri prededucibili).

A fronte di tale massa debitoria, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, formulata dal ricorrente e discussa nei vari incontri susseguitisi negli ultimi mesi, prevede il versamento di **euro 90.927,15** comprensivi delle spese prededucibili pari ad euro 13.518,57.

Il Piano di Ristrutturazione, che il ricorrente intende proporre, prevede:

- Il mantenimento della proprietà immobiliare in Casavatore (Na) ove risiedono i genitori del ricorrente;
- L'asservimento alla procedura dei flussi reddituali del sig. D'Ambra Francesco nella misura mensile di euro 800,00 e del sig. D'Ambra ████████ nella misura mensile di euro 200,00, per un totale di euro 1.000,00, in un intervallo temporale di anni 7 e mesi 7.

Di seguito, la tabella riepilogativa della proposta:

<b>PROPOSTA PAGAMENTO</b>			
<b>CREDITORI PREDEDUCIBILI</b>	<b>VALORE DEL CREDITO</b>	<b>PAGAMENTO OFFERTO</b>	<b>% SODDISF. NE</b>
Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento	6.900,00 €	6.900,00 €	100%
Avvocati Cacciola-Carpentieri	6.618,57 €	6.618,57 €	100%
<b>Totale creditori prededucibili</b>	<b>13.518,57 €</b>	<b>13.518,57 €</b>	
<b>CREDITORI CON PRELAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA I GRADO</b>			<b>% SODDISF. NE</b>
Ing. Bank N.V.	204.909,79 €	69.825,00 €	34%
<b>Totale creditori con prelazione immobiliare</b>	<b>204.909,79 €</b>	<b>69.825,00 €</b>	
<b>CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE</b>			<b>% SODDISF. NE</b>
Agenzia delle Entrate Riscossione	2.536,32 €	253,63 €	10%
<b>Totale creditori con prelazione mobiliare</b>	<b>2.536,32 €</b>	<b>253,63 €</b>	
<b>CREDITORI DEGRADATI IN CHIROGRAFO E CREDITORI CHIROGRAFARI</b>			<b>% SODDISF. NE</b>
Ing. Bank N.V.	135.084,79 €	6.754,24 €	5%
Ifis Npl Investing	4.317,37 €	215,87 €	5%
Condominio Viale delle Industrie 1	3.242,13 €	162,11 €	5%
Agenzia delle Entrate Riscossione	2.188,07 €	109,40 €	5%
SO.GE.R.T. S.p.A.	1.766,65 €	88,33 €	5%
<b>Totale chirografari</b>	<b>146.599,01 €</b>	<b>7.329,95 €</b>	
<b>TOTALE CREDITORI</b>	<b>232.478,90 €</b>	<b>90.927,15 €</b>	
<b>TOTALE OFFERTO AI CREDITORI</b>		<b>90.927,15 €</b>	

Come si rileva dalla suesposta tabella, è offerto il seguente trattamento al ceto creditorio:

- 1) Per i creditori prededucibili, è offerta la soddisfazione pari al 100%, con pagamento di euro 13.518,57 in circa 14 rate, la cui ultima rata in comune con il creditore in privilegio immobiliare;
- 2) Per il creditore con prelazione immobiliare è offerta una soddisfazione commisurata al ricavato stimato realizzabile in ipotesi di liquidazione in euro 69.825,00 in n. 70 rate (fino a rata 84, in comune con creditore con privilegio mobiliare e prima rata dei creditori chirografari);
- 3) Per i creditori con prelazione mobiliare è offerta una soddisfazione pari ad € 252,63 euro in n. 1 rata;
- 4) Per i creditori degradati in chirografo e i creditori chirografari per natura del credito è offerta una soddisfazione di € 7.329,95 in n. 7 rate.

Dunque, in termini complessivi, l'istante formula una proposta della durata complessiva di anni 7 e mesi 7, decorrenti dalla data di omologazione.

NR. RATA	PREDEDUCIBILI	IMPORTO RATA	DEBITO RESIDUO
1	13.518,57 €	1.000,00 €	12.518,57 €
2	12.518,57 €	1.000,00 €	11.518,57 €
3	11.518,57 €	1.000,00 €	10.518,57 €
4	10.518,57 €	1.000,00 €	9.518,57 €
5	9.518,57 €	1.000,00 €	8.518,57 €
6	8.518,57 €	1.000,00 €	7.518,57 €
7	7.518,57 €	1.000,00 €	6.518,57 €
8	6.518,57 €	1.000,00 €	5.518,57 €
9	5.518,57 €	1.000,00 €	4.518,57 €
10	4.518,57 €	1.000,00 €	3.518,57 €
11	3.518,57 €	1.000,00 €	2.518,57 €
12	2.518,57 €	1.000,00 €	1.518,57 €
13	1.518,57 €	1.000,00 €	518,57 €
14	518,57 €	518,57 €	€
N. RATA	PRELAZIONE IMM.	IMPORTO RATA	DEBITO RESIDUO
14	69.825,00 €	481,43 €	69.343,57 €
15	69.343,57 €	1.000,00 €	68.343,57 €
16	68.343,57 €	1.000,00 €	67.343,57 €
17	67.343,57 €	1.000,00 €	66.343,57 €
18	66.343,57 €	1.000,00 €	65.343,57 €
19	65.343,57 €	1.000,00 €	64.343,57 €
20	64.343,57 €	1.000,00 €	63.343,57 €
21	63.343,57 €	1.000,00 €	62.343,57 €
22	62.343,57 €	1.000,00 €	61.343,57 €
23	61.343,57 €	1.000,00 €	60.343,57 €
24	60.343,57 €	1.000,00 €	59.343,57 €
25	59.343,57 €	1.000,00 €	58.343,57 €
26	58.343,57 €	1.000,00 €	57.343,57 €
27	57.343,57 €	1.000,00 €	56.343,57 €
28	56.343,57 €	1.000,00 €	55.343,57 €
29	55.343,57 €	1.000,00 €	54.343,57 €
30	54.343,57 €	1.000,00 €	53.343,57 €
31	53.343,57 €	1.000,00 €	52.343,57 €
32	52.343,57 €	1.000,00 €	51.343,57 €
33	51.343,57 €	1.000,00 €	50.343,57 €
34	50.343,57 €	1.000,00 €	49.343,57 €
35	49.343,57 €	1.000,00 €	48.343,57 €
36	48.343,57 €	1.000,00 €	47.343,57 €
37	47.343,57 €	1.000,00 €	46.343,57 €
38	46.343,57 €	1.000,00 €	45.343,57 €
39	45.343,57 €	1.000,00 €	44.343,57 €
40	44.343,57 €	1.000,00 €	43.343,57 €

41	43.343,57 €	1.000,00 €	42.343,57 €
42	42.343,57 €	1.000,00 €	41.343,57 €
43	41.343,57 €	1.000,00 €	40.343,57 €
44	40.343,57 €	1.000,00 €	39.343,57 €
45	39.343,57 €	1.000,00 €	38.343,57 €
46	38.343,57 €	1.000,00 €	37.343,57 €
47	37.343,57 €	1.000,00 €	36.343,57 €
48	36.343,57 €	1.000,00 €	35.343,57 €
49	35.343,57 €	1.000,00 €	34.343,57 €
50	34.343,57 €	1.000,00 €	33.343,57 €
51	33.343,57 €	1.000,00 €	32.343,57 €
52	32.343,57 €	1.000,00 €	31.343,57 €
53	31.343,57 €	1.000,00 €	30.343,57 €
54	30.343,57 €	1.000,00 €	29.343,57 €
55	29.343,57 €	1.000,00 €	28.343,57 €
56	28.343,57 €	1.000,00 €	27.343,57 €
57	27.343,57 €	1.000,00 €	26.343,57 €
58	26.343,57 €	1.000,00 €	25.343,57 €
59	25.343,57 €	1.000,00 €	24.343,57 €
60	24.343,57 €	1.000,00 €	23.343,57 €
61	23.343,57 €	1.000,00 €	22.343,57 €
62	22.343,57 €	1.000,00 €	21.343,57 €
63	21.343,57 €	1.000,00 €	20.343,57 €
64	20.343,57 €	1.000,00 €	19.343,57 €
65	19.343,57 €	1.000,00 €	18.343,57 €
66	18.343,57 €	1.000,00 €	17.343,57 €
67	17.343,57 €	1.000,00 €	16.343,57 €
68	16.343,57 €	1.000,00 €	15.343,57 €
69	15.343,57 €	1.000,00 €	14.343,57 €
70	14.343,57 €	1.000,00 €	13.343,57 €
71	13.343,57 €	1.000,00 €	12.343,57 €
72	12.343,57 €	1.000,00 €	11.343,57 €
73	11.343,57 €	1.000,00 €	10.343,57 €
74	10.343,57 €	1.000,00 €	9.343,57 €
75	9.343,57 €	1.000,00 €	8.343,57 €
76	8.343,57 €	1.000,00 €	7.343,57 €
77	7.343,57 €	1.000,00 €	6.343,57 €
78	6.343,57 €	1.000,00 €	5.343,57 €
79	5.343,57 €	1.000,00 €	4.343,57 €
80	4.343,57 €	1.000,00 €	3.343,57 €
81	3.343,57 €	1.000,00 €	2.343,57 €
82	2.343,57 €	1.000,00 €	1.343,57 €
83	1.343,57 €	1.000,00 €	343,57 €
84	343,57 €	343,57 €	- €
<b>N.RATA</b>	<b>PREL MOB</b>	<b>IMPORTO RATA</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>
84	253,63 €	253,63 €	- €
<b>N.RATA</b>	<b>CHIROGRAFI</b>	<b>IMPORTO RATA</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>
84	7.329,95 €	402,80 €	6.927,15 €
85	6.927,15 €	1.000,00 €	5.927,15 €
86	5.927,15 €	1.000,00 €	4.927,15 €
87	4.927,15 €	1.000,00 €	3.927,15 €
88	3.927,15 €	1.000,00 €	2.927,15 €
89	2.927,15 €	1.000,00 €	1.927,15 €
90	1.927,15 €	1.000,00 €	927,15 €
91	927,15 €	927,15 €	- €

Il pagamento verrà effettuato entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario al beneficiario con contestuale invio di copia al gestore affinché possa verificare i puntuali pagamenti.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali.

In sostanza, la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione i quali risultano compatibili con la volontà di estinguere, sia pure in modo parziale, ogni posizione debitoria, allo stesso tempo assicurando ai proponenti un dignitoso tenore di vita. Il soddisfacimento dei creditori in percentuali maggiori potrebbe essere possibile solo con un maggior numero di rate.

Considerata la natura dei debiti contratti nonché l'analisi delle risorse, si può affermare che la procedura in oggetto è quella che meglio permette l'esdebitazione del debitore.

## **11. MERITO CREDITIZIO**

Con la L.176/2020, il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla L. 3/2012, tra cui la valutazione del merito creditizio introdotta all'art. 9, comma 3-bis.2, con la disposizione secondo cui l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, e l'art. 12, comma 3-ter, che, in conseguenza del predetto accertamento, introduce un'importante sanzione processuale per il creditore-finanziatore.

L'art. 68 c. 3 del D.Lgs. 14/2019 ripropone tale obbligo e impone, dunque, all'Organismo di Composizione della Crisi di verificare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano o meno adeguatamente valutato l'effettiva capacità patrimoniale del soggetto finanziato a restituire il prestito, in base al suo reddito disponibile e dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Di seguito, si espone la tabella riepilogativa relativa al calcolo del merito creditizio con riferimento al creditore ING BANK N.V., mentre per quanto riguarda il creditore CARREFOUR BANQUE, poi ceduto ad IFIS NPL Investing S.p.A., non è stato possibile valutare il merito creditizio, in quanto il debitore è sprovvisto di contratto e il creditore non ha dato riscontro alle circolarizzazioni inviate:

Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.000,00
Anno di erogazione del finanziamento	2012	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	€ 429,41	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	4	
Coefficiente scala di equivalenza ISEE	2,96	
<b>Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita</b>		<b>€ 1.271,05</b>
Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti	€ 0,00	
<b>Residuo reddito disponibile mensile</b>		<b>-€ 271,05</b>
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo		4,81%
Numero rate annuali		12
Anni entro i quali rimborsare il mutuo		30
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>-€ 51.602,72</b>

Come si rileva dalla tabella suesposta, il creditore ING BANK N.V. non ha adeguatamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato, odierno ricorrente, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo.

L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario impone al finanziatore "prima della conclusione del contratto di credito" di valutare " il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Ma per quanto qui ci interessa la mancata valutazione del merito creditizio ha anche delle conseguenze ben precise, infatti comporta l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano **alcune sanzioni processuali** a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa dispone che: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, eccetta l'assenza di merito creditizio del creditore può succedere (e succede) che il creditore lamenti a sua volta che il debitore abbia

chiesto, malgrado già fortemente indebitato, nuovo credito con ciò manifestando un comportamento gravemente colposo.

Tramite tale eccezione il creditore tenta di paralizzare la prosecuzione del piano di ristrutturazione che ha come presupposto, ai sensi dell'art. 69 CCI primo comma, l'assenza di dolo o colpa grave nel sovraindebitamento ed infatti tale comma dispone che: "Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

In buona sostanza, si viene così a creare una dicotomia processuale tra il creditore che lamenta la colpa grave del debitore (colpevole di aver chiesto altri soldi malgrado già indebitato) e il debitore che lamenta l'assenza di giudizio del finanziatore (negligente) che quei soldi non li avrebbe dovuti erogare.

La questione, destinata a riproporsi ciclicamente, è stata risolta di recente dal Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, omologando il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, riteneva molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento *"non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza"*.

Tale ragionamento che si ritiene coerente e privo di censure parte dal presupposto per cui l'Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Pertanto è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Seppur nel sottoscrivere il contratto di mutuo dovesse ravvisarsi un profilo di colpa del debitore e di mancata diligenza, la stessa (colpa) viene degradata a lieve perché al consumatore viene richiesta una diligenza media mentre al creditore, viene richiesta una diligenza più elevata, in quanto gli stessi dispongono di tutti gli strumenti per accertare l'effettiva solvibilità e capacità finanziaria del richiedente il finanziamento.

Può pertanto ravvisarsi la colpa dell'istituto di credito per aver indotto il consumatore, per sua natura non sufficientemente strutturato per valutare lucidamente le sue condizioni economiche e finanziarie, ad ottenere un prestito che inevitabilmente non avrebbe potuto onorare.

Inoltre, secondo una recente sentenza del Tribunale di Avellino dell'11.04.2024, *"Non sussiste la condizione*

*ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza".*

**Alla luce di quanto esposto ed in virtù della diligenza qualificata richiesta al soggetto finanziatore, che deve particolare attenzione alla concessione del credito, si conclude anche alla luce delle ultime Sentenze pronunciate dai Tribunali di Avellino e Torino (13.06.2023) che, qualora questa diligenza manchi (qualificata) la colpa del debitore richiedente si riduce a lieve, la quale non incide sulla prosecuzione del piano che potrà essere omologato.**

## 12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Non vi è dubbio circa la sussistenza in capo all'istante del requisito soggettivo della qualità di consumatore, in quanto tutti i debiti sono stati contratti per scopi estranei ad attività professionale.

Considerata la situazione economico-patrimoniale del ricorrente che dispone del proprio reddito, destinato alle esigenze di sostentamento dello stesso e del nucleo familiare, priva di beni di valore, ad eccezione dell'abitazione di sua proprietà, sono state valutate le due alternative percorribili: il Piano di Ristrutturazione e la Liquidazione Controllata.

Sebbene nell'art. 68 del CCII sia stato espunto il riferimento della convenienza della proposta rispetto l'alternativa liquidatoria, tuttavia, ancora oggi, si deve effettuare il raffronto tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori nella proposta di ristrutturazione dei debiti e nella liquidazione, tenendo conto dell'intera massa concorsuale e non del singolo credito.

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore garantisce il rispetto della *par condicio creditorum* e raggiunge un risultato equivalente e/o migliore rispetto a quello previsto nella procedura di liquidazione controllata, pur richiedendo un sacrificio anche al ceto creditorio stesso.

Con riferimento al caso di specie, si rappresenta quanto segue.

In data **5 novembre 2024** è stato esperito un primo tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 419/2022 Tribunale Napoli Nord con prezzo base € 112.000,00 ed offerta minima € 84.000,00. La predetta asta è andata deserta e, pertanto, l'attuale valore di liquidazione dell'immobile sarebbe pari ad € 84.000,00 (prezzo base prossima asta), importo preso in considerazione dalla scrivente professionista per la valutazione dell'eventuale alternativa liquidatoria.

Nella proposta avanzata dal ricorrente, viene offerto al creditore procedente una soddisfazione pari al 83,12% sul valore di liquidazione dell'immobile, per un totale di euro 69.825,00, in quanto, secondo gli stessi sarebbe questa la somma ricavabile in caso di vendita.

Con riferimento alla proposta del ricorrente e alla determinazione del ricavato ottenibile in sede di

liquidazione del bene immobile gravato da ipoteca, sulla cui base è stato ponderato il trattamento offerto ai creditori ipotecari, ai fini della valutazione di congruità propedeutica all'attestazione richiesta dall'art. 67, comma 4, C.C.I.A.A., la sottoscritta espone quanto segue.

Lo scopo di tale attestazione è quello di verificare la congruità del trattamento offerto ai creditori prelatizi rispetto a quello che ricaverrebbero dalla liquidazione dei beni su cui sussiste la rispettiva causa di prelazione in considerazione del loro valore di mercato (nel caso di specie stimato dal professionista indipendente nominato CTU nell'ambito della relativa procedura esecutiva immobiliare).

Infatti, la norma su richiamata, utilizza il termine "ricavato", a differenza del termine "prezzo" comunemente utilizzato ossia, quale somma libera e disponibile per pagare i creditori muniti di privilegio in ipotesi di liquidazione. Risulta, pertanto, evidente come qualora la vendita si perfezionasse a prezzi di libero mercato (valore), il ricavato da destinare ai creditori prelatizi sarebbe certamente inferiore al prezzo di vendita stimato, dovendo quest'ultimo subire una decurtazione derivante dal sostenimento di tutte quelle spese tipiche di una procedura liquidatoria esecutiva.

A tal riguardo, si elencano di seguito alcune tipologie delle predette spese:

- costi per la redazione di una relazione di stima, preventiva alle operazioni di vendita;
- costi per la pubblicazione del bando di vendita tramite media specializzati.
- altri costi prevedibili di procedura;
- inoltre, nell'ambito delle vendite coattive il prezzo di mercato stimato è oggetto di ulteriori riduzioni da attribuire all'immediatezza della vendita.

Le considerazioni sopra esposte fanno, dunque, presupporre che il ricavato in caso di liquidazione dei beni in esame sarà inferiore alle valutazioni monetarie effettuate.

Appare necessario prendere allo stato, il valore della seconda asta (ancora non fissata) ove il prezzo base sarebbe di € 84.000,00 mentre l'offerta minima sarebbe di € 63.000,00.

Seppur si ritenga improbabile che il cespite immobiliare venga venduto alla seconda asta, stante l'andamento del mercato immobiliare relativo alle vendite giudiziarie del Tribunale di Napoli Nord e in particolar modo area urbana di Casavatore (Na), dal quale emerge, solitamente, l'aggiudicazione non prima della 3° asta, la procedura andrebbe a disporre di una somma pari ad € 63.000,00 pari all'offerta minima.

Da tale somma andrebbero detratti circa € 4.151,42, somma relativa ai compensi maturati dal Consulente tecnico d'ufficio già liquidati dal creditore procedente, € 7.054,08 a titolo di compensi del delegato alla vendita, oltre spese di custodia, cancellazioni dei gravami, spese pubblicitarie, ottenimento di certificato di destinazione urbanistica e trascrizione del decreto di trasferimento. Indicativamente pertanto, si potrebbero quantificare le spese di procedura (portata a conclusione) in € 15.000,00 circa.

Tenuto conto dell'ipotetico valore di aggiudicazione alla prossima asta e delle spese di procedura, la somma disponibile sarebbe pari a circa € 48.000,00. Tale importo, verrebbe attribuito al creditore ipotecario di I grado, ovvero ING BANK.

Nella verosimile ipotesi, viceversa, in cui l'immobile non venga aggiudicato alla seconda asta, il prezzo base verrebbe ridotto ad euro 63.000,00, e l'offerta minimo ammissibile ad € 47.250,00 con conseguente riduzione delle somme da ripartire al creditore il quale verrebbe soddisfatto in misura di gran lunga inferiore a quella prevista nel presente piano. **Dunque, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente si appalesa come più conveniente rispetto all'esecuzione immobiliare.**

Appare di tutta evidenza che il ragionamento espresso per la procedura esecutiva immobiliare può essere facilmente esteso all'ipotesi liquidatoria, con l'ulteriore circostanza che in tale ipotesi vi sarebbero ulteriori spese a favore del liquidatore nominato e sarebbero da sommare quelle relative alla procedura esecutiva con conseguente importante riduzione delle somme da distribuire ai creditori che, proprio in forza di quanto sopra precisato, verrebbero pertanto soddisfatti in misura inferiore rispetto alla proposta contenuta nel piano.

Ed invero, la proposta di ristrutturazione dei debiti, qualora venisse omologata nell'anno 2025, avrebbe un termine finale fissato all'anno 2032 mentre il mutuo ipotecario sottoscritto nell'anno 2012, avrebbe una scadenza naturale fissata per l'anno 2042. Pertanto, qualora l'Organo Giudicante ritenesse che il creditore ipotecario Ing Bank NV dovesse ottenere una maggiore soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, si potrebbe prevedere una durata maggiore che, comunque, non oltrepasserebbe il limite temporale fissato per la scadenza naturale del mutuo.

Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per valutare, in linea probabilistica, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente come più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la sottoscritta, considerati gli interessi dell'intero ceto creditorio e non solo del creditore ipotecario, ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal ricorrente, possa ritenersi fondatamente attendibile e che la convenienza tra il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata, sia a favore della prima.

### **13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 68, c. 2 lettera c) (in precedenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, dell'art.12 bis e seg. e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012) la scrivente Gestore è chiamato a rendere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La sottoscritta ha esaminato tutta la documentazione prodotta, che si ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nell'istanza e nei documenti allegati: nel complesso la documentazione può ritenersi completa e attendibile.

#### **14. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO**

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e seguenti CCII non è prevista una specifica attestazione di fattibilità del piano da parte dell'O.C.C.

Nonostante ciò, la scrivente ritiene opportuno prendere posizione sul punto.

Posto che nel caso di specie l'esecuzione del piano poggia sul reddito del debitore D'Ambra e del fratello, nella qualità di finanziatore esterno, al fine di esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano medesimo è necessario valutare se, in termini economici e finanziari, l'impegno richiesto per l'adempimento dell'onere si possa ritenere sostenibile o meno.

Sulla base della documentazione ricevuta e dalle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, la sottoscritta Gestore della crisi ha valutato la congruità e dunque la fattibilità dell'impegno finanziario assunto rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, come analiticamente esposto nella trattazione che precede.

#### **RITENUTO**

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nel piano presentato trovano corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare del loro credito le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;
- che l'impegno del ricorrente e del terzo finanziatore, a versare una serie di rate con cadenza mensile, compatibilmente con le sue attuali disponibilità reddituali e finanziarie, rappresenta una inconfutabile prova di voler assolvere ai propri impegni finanziari, cercando di estinguerli, seppur parzialmente;

#### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e fattibilità della documentazione depositata,

#### **ATTESTA**

- che la proposta di piano formulata dal ricorrente, pur prevedendo il pagamento parziale dei creditori ipotecari e privilegiati, nonché dei creditori chirografari, possa essere ragionevolmente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La durata del piano, prevista in 91 mesi. Durate più brevi potrebbero essere possibili solo con stralci maggiori.

- che la “fattibilità” della proposta può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile e fattibile

Ai creditori privilegiati, così come rilevato al paragrafo 9 a cui si rinvia, viene comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Pertanto, la sottoscritta Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del sig. D'Ambra Francesco, attesta altresì ai sensi e per gli effetti ex art. 67, comma 4, C.C.I.I. che la soddisfazione offerta al creditore ipotecario non è inferiore al ricavato che il medesimo creditore realizzerebbe in caso di liquidazione del bene immobile oggetto delle rispettive cause di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato.

## 17. CONCLUSIONI

La sottoscritta Gestore insta affinché l'On. Giudice Delegato adito, previa attuazione delle prescrizioni di legge Voglia:

- a) accertare e dichiarare la fattibilità della proposta ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dal debitore;
- b) per l'effetto, omologare il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsiasi chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Con osservanza.

Torre Annunziata (NA), 12/12/2024

Il gestore  
*Dott. ssa Simona Russo*

**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione  
della Crisi**

**OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Nola**

Il sottoscritto Dott. Prof. Luigi Ferraiuolo, nato a Napoli il 23/03/1968, nella qualita' di Referente dell'Organismo OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Nola iscritto al n. 396 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

**DICHIARA**

Che l'Organismo di Composizione della crisi denominato OCC i Diritti del Debitore Nola, non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Nola (NA), li 11/12/2024

*Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento*

*OCC I Diritti del Debitore Nola*

*Il Referente*

*Dott. Prof. Luigi Ferraiuolo*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Ferraiuolo', with a horizontal line underneath.



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Procedimento unitario n. 240-1/2024

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 240-1/2024**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70**

**CC.II.**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Francesco D'Ambra**, nato a Napoli (NA) il 18/09/1990 e residente in Volla (NA) alla Via Giuseppe Di Vittorio n.32 - CAP 80040 C.F. DMBFNC90P18F839I, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell' Avv. Francesco Cacciola, C.F. CCCFNC87L23F839W, del foro di Salerno, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 124/2, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott.ssa Simona Russo;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Volla;

*rilevato* che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*rilevato*, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal

gestore nella propria relazione, nell'instabilità lavorativa negli anni successivi all'erogazione del mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente con la Banca Ing Direct N.V. in data 28 giugno 2012 con atto a rogito del Notaio Improta Filippo di Napoli rep.n. 100983 racc.n. 18585, di originari € 140.000,00, finalizzato all'acquisto della casa familiare;

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente Francesco D'Ambra, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.900,00, risulta proprietario solo dell'immobile di proprietà esclusiva sito in Casavatore (NA), alla via delle Industrie n.1, immobile identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 4 Particella 129 Sub. 3, piano 1, interno 3, scala A, categoria A/2 classe 4a, vani 4,5, R.C euro 290,51 oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napoli Nord, rubricata al R.G.E. 419/2022, il cui primo incanto, con prezzo base € 112.000,00 ed offerta minima € 84.000,00, è andato deserto; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 3 membri) per un importo pari ad € 2.469,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 216.424,01;

*richiamate*, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

*richiamate*, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

*rilevato* che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

*rilevato*, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € euro 90.927,15 (comprensivi delle spese prededucibili pari ad euro 13.518,57) derivante dalla corresponsione di nn. 91 rate mensili di

€ 800,00 per complessivi anni 7 e mesi 7, a cui si devono aggiungere € 200,00 mensili per 91 mensilità, derivanti dall'apporto di finanza esterna del fratello dell'istante;

- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- ✓ Per i creditori prededucibili è offerta la soddisfazione pari al 100%;
- ✓ Per il creditore con prelazione immobiliare è offerta una soddisfazione commisurata al ricavato stimato realizzabile in ipotesi di liquidazione in euro 69.825,00 in nn. 70 rate (34% del credito complessivo);
- ✓ Per i creditori con prelazione mobiliare è offerta una soddisfazione pari ad € 252,63 euro in n. 1 rata (10% del credito complessivo);
- ✓ Per i creditori degradati in chirografo e i creditori chirografari per natura del credito è offerta una soddisfazione di € 7.329,95 in nn. 7 rate (5% dei crediti complessivi);

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*ritenuta* l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord R.G.E. 419/2022, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la concreta fattibilità del piano;

letti gli artt. 67 e ss. CCII;

#### **AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Francesco D'Ambra**;

#### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- La sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord iscritto al numero R.G.E. 419/2022;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

#### **ORDINA**

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

#### **DISPONE**

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 21.01.2025

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*